



# CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO  
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

## DATI E INTEROPERABILITÀ

Deliberazione 16 febbraio 2023, n. 16/2023/G



CORTE DEI CONTI







**CORTE DEI CONTI**

---

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO  
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

## **DATI E INTEROPERABILITÀ**

**Relatore**  
**Ref. Andrea GIORDANO**

Hanno collaborato per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati: Lucia Agus, Barbara Braconi,  
Fabrizio Ferrari e Valentina Nucci

## SOMMARIO

	Pag.
Deliberazione .....	7
* * *	
Rapporto .....	11
Nomenclatura .....	13
Sintesi .....	15
CAPITOLO I - Dati e interoperabilità.....	17
1. Controllo sulla gestione e tecnologia informatica. La parabola dell'amministrazione digitale e il ruolo del controllo "real time" .....	17
2. L'investimento 1.3.....	19
3. Il quadro normativo di riferimento.....	21
3.1. L'interoperabilità secondo il diritto europeo.....	22
3.2. L'interoperabilità secondo il diritto interno.....	23
3.3. Il <i>Single Digital Gateway</i> .....	24
3.4. La rilevanza del <i>General Data Protection Regulation</i> .....	26
4. I "laboratori" di interoperabilità.....	28
5. Le risorse finanziarie assegnate e impiegate.....	29
6. Gli <i>steps</i> attuativi.....	31
7. Lo sviluppo degli interventi.....	36
8. Il contraddittorio con l'amministrazione titolare dell'intervento e con le altre amministrazioni coinvolte.....	45
9. Conclusioni e raccomandazioni.....	48

\* \* \*

### INDICE DELLE TABELLE

Tabella n. 1 – Corrispettivo per macrofase .....	31
Tabella n. 2 - Traguardi e obiettivi dei singoli sub-investimenti.....	32
Tabella n. 3 - Dettaglio Cronoprogramma M1C1I1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati .....	35
Tabella n. 4 - Dettaglio Cronoprogramma M1C1I1.3.2 Sportello digitale unico.....	36
Tabella n. 5 - Dettaglio fasi iniziative - completate.....	41
Tabella n. 6 - Dettaglio fasi iniziative - avviate.....	44
Tabella n. 7 - Anticipazioni richieste .....	45
Tabella n. 8 - Costi ammessi dei progetti relativi alle misure 1.3.1. e 1.3.2. ....	45

### INDICE DEI GRAFICI

Grafico n. 1 – Ripartizione delle risorse per l'investimento 1.3 .....	30
Grafico n. 2 – Cronoprogramma 1.3.1 .....	39
Grafico n. 3 – Cronoprogramma 1.3.2.....	40



## **DELIBERAZIONE**







# CORTE DEI CONTI

## SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

I Collegio

Camera di consiglio del 2 febbraio 2023

Presieduta dal Presidente Mauro OREFICE

Composta dai magistrati:

**Presidente della Sezione:** Mauro OREFICE

**Consiglieri:** Domenico PECCERILLO, Carmela MIRABELLA, Paola COSA, Carlo PICUNO, Natale Maria Alfonso D'AMICO, Gerardo DE MARCO, Mario GUARANY, Giampiero PIZZICONI

**Primo referendario:** Paola LO GIUDICE

**Referendari:** Khelena NIKIFARAVA, Salvatore GRASSO, Simonetta INGROSSO, Andrea GIORDANO, David DI MEO

\* \* \*

Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

visto l'art. 7, c. 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale *“la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'art. 3, c. 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR”*;

vista la deliberazione della Sezione 1° marzo 2022, n. 3/2022/G, con la quale è stato approvato il documento concernente il *“Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2022 e nel contesto triennale 2022-2024”*;

visto il rapporto, presentato dal Ref. Andrea GIORDANO, che illustra gli esiti dell'intervento PNRR al 31 dicembre 2022 avente a oggetto *“Dati e interoperabilità”*;

visto il decreto n. 2/2020 e successive integrazioni e modificazioni del Presidente della Sezione con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono stati ripartiti tra i diversi collegi;

visto il decreto n. 2/2023 con cui i Magistrati sono assegnati a tutti i collegi;

vista l'ordinanza n. 2/2023 prot. n. 357 del 30 gennaio 2023, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il I Collegio per la camera di consiglio del 2 febbraio 2023, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;

udito il relatore, Ref. Andrea GIORDANO;

## DELIBERA

di approvare, con le indicazioni formulate in sede di camera di consiglio, il rapporto avente a oggetto "Dati e interoperabilità".

La presente deliberazione e l'unito rapporto saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alle seguenti amministrazioni:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

- Segretariato Generale;
- Segreteria tecnica del PNRR;
- Dipartimento per la trasformazione digitale;
- Società PagoPa S.p.A.;
- Agenzia per l'Italia Digitale:
- Direzione generale;
- Agenzia delle entrate;
- Ministero dell'economia e delle finanze:
- Ufficio di Gabinetto del Ministro;
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro quattro mesi dalla data di ricevimento del presente rapporto, le misure consequenziali adottate ai sensi dell'art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione del presente rapporto, l'eventuale provvedimento motivato previsto dall'art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Il presente rapporto è inviato, altresì, alle Sezioni Riunite in sede di controllo.

Il Relatore  
Andrea Giordano  
f.to digitalmente

Il Presidente  
Mauro Orefice  
f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 16 febbraio 2023

per il Dirigente  
f.to digitalmente

# RAPPORTO



## Nomenclatura

AgID	Agenzia per l'Italia Digitale, istituita con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
ANPR	Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
API	“ <i>Application Programming Interface</i> ”
CAD	Codice dell'Amministrazione Digitale – decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
DTD	Dipartimento per la Trasformazione Digitale – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> ”
EIF	“ <i>European Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services</i> ” – anche <i>QEI</i> : “Quadro europeo per l'interoperabilità” (il testo integrale dell'EIF è reperibile all'indirizzo <a href="http://ec.europa.eu/idabc">http://ec.europa.eu/idabc</a> )
FSE	Fascicolo Sanitario Elettronico - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178 “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico”
GDPR	<i>General Data Protection Regulation</i> - Regolamento (U.E.) 2016/679
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica
MEF	Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 emanato su delega della Legge Bassanini (legge 15 marzo 1997, n. 59)
MITD	Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale - Decreto del Presidente Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 191
PAC	Pubbliche Amministrazioni centrali
PCM	Presidenza del Consiglio dei ministri
PMO	Project Management Office
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Regolamento (U.E.) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ( <i>PNRR, gli obiettivi e la struttura</i> / <a href="http://www.governo.it">www.governo.it</a> )
REGIS	Sistema informativo di cui alla Circolare M.E.F. 14 dicembre 2021, n. 31 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e <i>check-list</i> relativa a <i>milestone</i> e <i>target</i>
SGD	“ <i>Single Digital Gateway</i> ” - Regolamento (U.E.) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il Regolamento (U.E.) 2012/1024



## Sintesi

Con la deliberazione n. 3 del 1° marzo 2022 questa Sezione ha previsto uno specifico e dettagliato quadro di indagini finalizzate all'esame delle gestioni attuative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con produzione di rapporti periodici a cadenza almeno semestrale.

In tale ottica si pone l'analisi dell'investimento 1.3 *"Dati e interoperabilità"*, teso a promuovere le modalità di interconnessione tra le basi dati delle Amministrazioni, onde creare una *"Piattaforma Digitale Nazionale Dati"* (di seguito, anche PDND), e a favorire la digitalizzazione di un insieme di procedure di particolari rilevanza e impatto.

Obiettivo dell'investimento, gestito dalla P.C.M. - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD), che a propria volta si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale, è quello di ridurre il *"gap digitale"* della pubblica amministrazione italiana, accelerando quella trasformazione digitale che alimenta, insieme ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, il canone di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta di Nizza-Strasburgo.

Scopo del presente rapporto è il monitoraggio delle attività e degli adempimenti espletati nel semestre successivo alla deliberazione 14 luglio 2022, n. 30/2022/G e il conseguente aggiornamento dei dati emergenti da quest'ultima.





# CAPITOLO I

## DATI E INTEROPERABILITA'

*Sommario:* 1. Controllo sulla gestione e tecnologia informatica. La parabola dell'amministrazione digitale e il ruolo del controllo "real time". - 2. L'investimento 1.3. - 3. Il quadro normativo di riferimento. - 3.1. L'interoperabilità secondo il diritto europeo - 3.2. L'interoperabilità secondo il diritto interno - 3.3. Il *Single Digital Gateway*. - 3.4. La rilevanza del *General Data Protection Regulation*. - 4. I "laboratori" di interoperabilità. - 5. Le risorse finanziarie assegnate e impiegate. - 6. Gli *steps* attuativi. - 7. Lo sviluppo degli interventi. - 8. Il contraddittorio con l'amministrazione titolare dell'intervento e con le altre amministrazioni coinvolte. - 9. Conclusioni e raccomandazioni.

### **1. Controllo sulla gestione e tecnologia informatica. La parabola dell'amministrazione digitale e il ruolo del controllo "real time".**

Il controllo sulla gestione è garanzia di un progresso tecnologico consonante con i canoni di buona amministrazione.

Lo stesso, al servizio dello Stato-comunità, promuove la corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità; si concreta in un raffronto *ex post* tra gli obiettivi da raggiungere e i risultati, in concreto, conseguiti; accompagna l'azione amministrativa nel suo farsi: alla dinamicità dell'attività della p.a. si correla un controllo "anche in corso di esercizio", come è quello delineato dall'articolo 3, comma 4, della l. n. 20/1994 e dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 77/2021<sup>1</sup>.

L'ontologica dinamicità del progresso tecnologico, che investe il settore pubblico quanto a organizzazione e attività<sup>2</sup>, richiede un controllo - anche quanto a istruttoria<sup>3</sup> - flessibile, duttile e di carattere empirico come quello di gestione; ai mutamenti che

---

<sup>1</sup> Che ha richiesto a questa Corte di svolgere valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego di risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

<sup>2</sup> V., in termini, la Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo del 13 febbraio 2006, "Interoperabilità per servizi paneuropei di e-Government", p. 4: "Il conseguimento dell'interoperabilità per i servizi di eGovernment è un processo continuo nel quale vanno costantemente integrati nuovi partner e nuove tecnologie".

<sup>3</sup> Si evidenzia, in proposito, che, in sintonia con l'approccio seguito ai fini dell'attività di raccolta e analisi dei dati prodromica alla deliberazione 14 luglio 2022, n. 30/2022/G, l'istruttoria è stata condotta in armonia con i principi di informalità (impiegando, prevalentemente, lo strumento della videoconferenza e delle comunicazioni a mezzo *e-mail*), economia procedimentale e speditezza, per come imposto dalla serrata tempistica del PNRR. Si è anche favorita la costante circolarità di informazioni con i magistrati assegnatari di indagini connesse alla presente (quanto ai controlli PNRR, si segnalano: I/22. Infrastrutture digitali - € 900.000.000 (M1 C1 1.1); III/22. *Citizen inclusion* - miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali - € 80.000.000 (M1 C1 1.4.2); V/22. Piattaforma Digitale Notifiche - € 245.000.000 (M1 C1 1.4.5); VI/22. *Cybersecurity* - € 623.000.000 (M1 C1 1.5); VII/22. Servizio civile digitale - € 60.000.000 (M1 C1 1.7.1); VIII/22. Rete di servizi di facilitazione digitale - € 135.000.000 (M1 C1 1.7.2).

costantemente incidono sugli strumenti tecnologici deve correlarsi un controllo di integrazione (più che di conformazione<sup>4</sup>), un monitoraggio “*real time*”<sup>5</sup> che inneschi virtuosi processi di autocorrezione tali da modulare l’azione amministrativa nel suo dinamico sviluppo.

La digitalizzazione della p.a. ha, del resto, seguito una parabola di notevole impatto.

La velocità del moto si constata passando in rassegna le diverse fasi dell’informatizzazione del comparto pubblico, che hanno condotto alla genesi e al consolidamento di un sistema nazionale di *e-government*<sup>6</sup>.

La rigidità di struttura dell’apparato statale, il sezionalismo, l’arretratezza e la difficile interazione dell’informatizzazione con i principi di segretezza e riservatezza hanno reso complesso il decollo della digitalizzazione nel contesto delle amministrazioni pubbliche<sup>7</sup>.

Eppure, la tecnologia informatica ha avuto un impatto di crescente rilevanza nel contesto pubblico. Da strumento servente rispetto a obiettivi di politica occupazionale (1981-1990), la digitalizzazione è divenuta mezzo al fine della modernizzazione burocratica, della semplificazione dell’organizzazione e dei procedimenti, della trasparenza dell’*agere* pubblico<sup>8</sup>.

La massiccia diffusione delle infrastrutture tecnologiche di base, l’incremento della diffusione dei servizi *online* e l’adozione del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D., d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) hanno rappresentato i passi successivi del percorso, culminato nell’istituzione di AgID, nello sviluppo di una *governance* della digitalizzazione e nelle più recenti risposte all’emergenza pandemica (si pensi, per tutti, al modello dello *smart-working*).

---

<sup>4</sup> D’AURIA, *I controlli*, in CASSESE (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo generale*, Milano, 2003, p. 1384.

<sup>5</sup> In linea con il *trend* internazionale (INTOSAI Development Initiative, Audit Service Sierra Leone (ASSL), General Auditing Commission of Liberia (GAC), African Organisation of French-speaking Supreme Audit Institutions (CREFIAP), *Accountability in a time of crisis. How Supreme Audit Institutions and development partners can learn from previous crises and ensure effective response to Covid-19 in developing countries*, aprile 2020, in < [www.intosaicbc.org](http://www.intosaicbc.org)>).

<sup>6</sup> Con cui si intende l’insieme di tutte le attività di diffusione di informazioni e erogazione di servizi che il sistema pubblico realizza con l’ausilio delle reti telematiche.

<sup>7</sup> CASSESE, *Informatica e amministrazione*, in ID., *Esiste un governo in Italia?*, Roma, 1980, p. 219.

<sup>8</sup> EBRAHIM - IRANI, *E-government adoption: architecture and barriers*, *Business Process Management Journal*, 2005, p. 589.

Il controllo sulla gestione consente una guida costante in relazione a tutte le fasi (ancora *in fieri*) di cui si è detto, fornendo un reale supporto, autenticamente collaborativo, alle amministrazioni.

## **2. L'investimento 1.3.**

Premessa la cornice in cui si inquadra l'indagine, occorre richiamare il programma "Next Generation EU", proposto il 27 maggio 2020, che ha segnato un cambiamento epocale per l'Unione Europea, mettendo in campo risorse, pari a 750 miliardi di euro, per rilanciare la crescita, gli investimenti e le riforme.

L'intentio sottesa al programma si appunta nella promozione della ripresa dell'economia europea all'insegna della transizione ecologica, della digitalizzazione, della competitività, della formazione e della inclusione sociale, territoriale e di genere.

Come risulta dal Regolamento (U.E.) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, i sei pilastri su cui deve ruotare l'architettura dei PNRR sono: la transizione verde; la trasformazione digitale; la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; la coesione sociale e territoriale; la salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale; le politiche per le nuove generazioni, l'infanzia e i giovani.

Centrale è, dunque, la transizione digitale, alla quale i Piani devono dedicare almeno il venti per cento della spesa complessiva per investimenti e riforme.

Lo scopo del miglioramento delle prestazioni digitali sintetizzate dall'Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) – che, a propria volta, raggruppa gli indicatori di *performance* digitale nelle dimensioni della connettività, del capitale umano, dell'uso di *internet*, dell'integrazione della tecnologia digitale, dei servizi pubblici digitali – e dalla Comunicazione della Commissione U.E. "Shaping Europe's Digital Future" del 19 febbraio 2020 deve essere realizzato attraverso la razionalizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, lo sviluppo dei servizi pubblici digitali, il miglioramento della connettività, l'incremento delle competenze digitali di cittadini e lavoratori, il sostegno della ricerca e sviluppo (R&S) nelle reti di telecomunicazione (TLC) e la promozione dell'adozione delle tecnologie digitali da parte delle imprese.

Il Piano italiano si sviluppa intorno a tre assi strategici (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale) e si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni.

Centrale è il ruolo della digitalizzazione, posto che – come si legge nel Piano (p. 14) – *“L’Italia ha accumulato un considerevole ritardo in questo campo, sia nelle competenze dei cittadini, sia nell’adozione delle tecnologie digitali nel sistema produttivo e nei servizi pubblici. Recuperare questo deficit e promuovere gli investimenti in tecnologie, infrastrutture e processi digitali, è essenziale per migliorare la competitività italiana ed europea; favorire l’emergere di strategie di diversificazione della produzione; e migliorare l’adattabilità ai cambiamenti dei mercati”*.

Ciò è riflesso nella “Missione 1” (“Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”), che *“sostiene la transizione digitale del Paese, nella modernizzazione della pubblica amministrazione, nelle infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo”*<sup>9</sup> e *“ha l’obiettivo di garantire la copertura di tutto il territorio con reti a banda ultra-larga, migliorare la competitività delle filiere industriali, agevolare l’internazionalizzazione delle imprese”*<sup>10</sup>.

Come pure si evidenzia nel Piano, la parabola verso l’innovazione tecnologica del Paese non può prescindere da una piena interoperabilità tra le risorse informative degli enti pubblici, che *“consenta di snellire le procedure pubbliche grazie alla piena realizzazione del principio (e obiettivo/standard della CE) del “once only”, un concetto di e-government per cui cittadini e imprese debbano poter fornire “una sola volta” le loro informazioni ad autorità ed amministrazioni”*<sup>11</sup>.

Questa è la cornice in cui si inquadra l’investimento M1 C1 1.3 (censito nell’anagrafica “REGIS” con la denominazione “Piattaforma Digitale Nazionale Dati”), che trae la sua ragion d’essere dalla ridotta produttività che consegue al “gap digitale

---

<sup>9</sup> Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, p. 16.

<sup>10</sup> Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, p. 16. V., ancora, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pp. 54-55, ove la digitalizzazione viene definita in termini di *“abilitatore trasversale ad ampio spettro”* e vengono dettagliati i fondamentali obiettivi da perseguire (*“consolidare un nucleo di competenze di elevato spessore per la razionalizzazione dell’azione amministrativa attraverso l’innovazione tecnologica e organizzativa”*; *“facilitare e accelerare la messa in opera degli investimenti per la digitalizzazione”*; *“assicurare quanto necessario per passare dalla fase progettuale alla concreta entrata in esercizio delle nuove infrastrutture e applicazioni”*; *“valorizzare le competenze digitali già presenti nell’amministrazione, ampliarle e rafforzarle”*.

<sup>11</sup> Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, p. 18.

della PA italiana” e al difetto di interconnessione tra le diverse amministrazioni, esternamente percepite come “silos verticali”<sup>12</sup>.

Scopo dell'intervento è quello di “cambiare l'architettura e le modalità di interconnessione tra le basi dati delle amministrazioni affinché l'accesso ai servizi sia trasversalmente e universalmente basato sul principio “once only”, facendo sì che le informazioni sui cittadini siano a disposizione “una volta per tutte” per le amministrazioni in modo immediato, semplice ed efficace, alleggerendo tempi e costi legati alle richieste di informazioni oggi frammentate tra molteplici enti”<sup>13</sup>; ciò attraverso una “Piattaforma Digitale Nazionale Dati”, che offra alle amministrazioni un catalogo centrale di “connettori automatici”<sup>14</sup>, consultabili e accessibili tramite un servizio dedicato, e un progetto che garantisca la partecipazione del Paese all'iniziativa europea dello Sportello unico digitale (“Single Digital Gateway”<sup>15</sup> – di seguito, anche SGD – il quale prevede la completa armonizzazione delle procedure amministrative di maggiore rilevanza per i cittadini<sup>16</sup>, da offrire “interamente in linea”<sup>17</sup>).

### **3. Il quadro normativo di riferimento.**

L'interoperabilità, “capacità di due o più sistemi, reti, mezzi, applicazioni o componenti, di scambiare informazioni tra loro e di essere poi in grado di utilizzarle”<sup>18</sup>, fa dialogare tra loro le amministrazioni. Segna il passaggio dai monadici centri di elaborazione dati (CED) a una “Cooperazione applicativa” alimentata dall'automatico interscambio di informazioni tra sistemi informatici. Promuove l'interconnessione tra amministrazioni e, con questa, la migliore interazione con i cittadini e le imprese.

La base di tale armoniosa architettura si rinviene nel diritto unionale, al quale il diritto interno deve dare piena attuazione.

---

<sup>12</sup> Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, p. 93.

<sup>13</sup> Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, p. 93.

<sup>14</sup> Le cosiddette API (“Application Programming Interface”), definite nelle “Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati” come “Un insieme di procedure, funzionalità e/o operazioni disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un insieme di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito”.

<sup>15</sup> Regolamento (U.E.) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il Regolamento (U.E.) 2012/1024.

<sup>16</sup> Si rinvia all'Allegato II al Regolamento (U.E.) 2018/1724, cit..

<sup>17</sup> Per la relativa nozione, v. l'articolo 6 del Regolamento (U.E.) 2018/1724, cit..

<sup>18</sup> Treccani.it.

### 3.1. L'interoperabilità secondo il diritto europeo.

Al 2004 risale la paradigmatica definizione del concetto di interoperabilità delineata dallo *“European Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services”* (EIF)<sup>19</sup>.

Come si legge nel paragrafo 1.1.2, l'interoperabilità si traduce nella *“ability of information and communication technology (ICT) systems and of the business processes they support to exchange data and to enable the sharing of information and knowledge”*<sup>20</sup>.

Le sotto-distinzioni, interne al genere interoperabilità, che pure vengono dettagliate nell'EIF e che si rinvencono altresì nel documento *“Interoperabilità per servizi paneuropei di e-Government”* (Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo del 13 febbraio 2006), devono essere attentamente considerate in sede di attuazione dei servizi di *e-government*.

I tre settori chiave della interoperabilità sono quello organizzativo (*“[...] defining business goals, modelling business processes and bringing about the collaboration of administrations that wish to exchange information and may have different internal structures and processes”*<sup>21</sup>), quello semantico (*“[...] ensuring that the precise meaning of exchanged information is understandable by any other application that was not initially developed for this purpose”*<sup>22</sup>) e quello tecnico (*“[...] technical issues of linking computer systems and services”*<sup>23</sup>).

Più in particolare, per interoperabilità organizzativa si intende la capacità di individuare i soggetti interessati e i processi organizzativi coinvolti nella fornitura di uno specifico servizio di *e-Government* in vista del raggiungimento di un accordo tra tali soggetti su come strutturare le loro interazioni; per interoperabilità tecnica l'integrazione dei sistemi informatici e del *software* e la definizione e l'uso di interfacce aperte, di norme e di protocolli per sviluppare sistemi di informazione affidabili,

---

<sup>19</sup> *“Quadro europeo per l'interoperabilità”* (QEI). Va, altresì, richiamato, nell'ottica dell'implementazione dell'interoperabilità, anche il più recente Regolamento (U.E.) 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, che definisce un quadro normativo per garantire transazioni elettroniche sicure tra imprese, cittadini e autorità pubbliche, garantendo l'interoperabilità giuridica e tecnica dei sistemi di identificazione elettronica in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

<sup>20</sup> *“European Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services”*, p. 5.

<sup>21</sup> *“European Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services”*, p. 16.

<sup>22</sup> *Ibidem*, p. 16.

<sup>23</sup> *Ibidem*, p. 16.

efficaci ed efficienti; per interoperabilità semantica il modo per far sì che il significato delle informazioni scambiate non venga perso nel processo, ma conservato e compreso da persone, applicazioni e istituzioni coinvolte.

### **3.2. L'interoperabilità secondo il diritto interno.**

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) tende alla realizzazione delle importanti coordinate che derivano dall'ordinamento europeo.

Il fondamento dell'interoperabilità, invero già desumibile dai generali principi che regolano l'amministrazione digitale (articoli 3 e 4 del C.A.D.) e lo stesso procedimento amministrativo (articolo 3- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241<sup>24</sup>), si rinviene nel dettato dell'articolo 50- ter del C.A.D., secondo cui *“La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente”*.

Come dispone, a seguire, il medesimo articolo, *“La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite [...]”*.

Il disposto si inserisce in un articolato mosaico, che ricomprende, non solo l'articolo 50 del C.A.D. (il cui secondo comma consacra l'istituzionale condivisione dei

---

<sup>24</sup> Articolo 3- bis della legge n. 241/1990: *“Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”*.

dati tra pubbliche amministrazioni<sup>25</sup>), ma anche l'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241<sup>26</sup>.

Pure evidente è il nesso tra l'articolo 50-ter del C.A.D. e l'articolo 6 della legge n. 241/1990, che generalizza il c.d. soccorso istruttorio; come è tangibile la *liaison* che lega l'istituzione della PDND al principio di collaborazione e buona fede di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990<sup>27</sup>.

La realizzazione di una "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" è, dunque, lo strumento orientato al fine della messa a punto di un comune patrimonio informativo, rilevante sia nei rapporti interni alle amministrazioni sia nelle relazioni tra le stesse e i privati cittadini.

### **3.3. Il Single Digital Gateway.**

Il quadro è completato dal *Single Digital Gateway*.

Quest'ultimo, sagomato dal Regolamento (U.E.) 2018/1724, consente l'armonizzazione delle procedure di maggiore impatto per i cittadini, neutralizzando la frammentazione delle prime e favorendo il flusso dei dati nel comparto pubblico.

Lo scopo del Regolamento risiede nella promozione del mercato interno<sup>28</sup> attraverso l'ampliamento e l'integrazione dei portali a livello europeo, dei siti *web*, delle reti, dei servizi e dei sistemi esistenti, il loro collegamento a diverse soluzioni nazionali e la creazione di uno "sportello digitale unico" che funga da punto di ingresso unico europeo<sup>29</sup>.

Tale sportello è destinato a incrementare la trasparenza delle norme e delle regolamentazioni relative a diversi eventi professionali e personali, in ambiti come i

---

<sup>25</sup> Articolo 50, comma 2, del C.A.D.: "Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

<sup>26</sup> Articolo 18, comma 2, della legge n. 241/1990: "I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".

<sup>27</sup> Articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990: "I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede". In tema, si veda RACCA, *Le responsabilità delle organizzazioni pubbliche nella trasformazione digitale e i principi di collaborazione e buona fede*, in *Dir. amm.*, n. 3/2022, p. 601.

<sup>28</sup> Regolamento (U.E.) 2018/1724, *Considerando* (1).

<sup>29</sup> *Ibidem*, *Considerando* (2).



viaggi, il pensionamento, l'istruzione, l'occupazione, l'assistenza sanitaria, i diritti dei consumatori e della famiglia<sup>30</sup>; migliora la fiducia dei consumatori *“ad affrontare la mancanza di conoscenze in merito alle norme in materia di protezione dei consumatori e mercato interno”* e li indirizza ai servizi più appropriati<sup>31</sup>; agevola le interazioni tra cittadini e imprese, da un lato, e autorità competenti, dall'altro, e riduce al minimo gli ostacoli incontrati nel mercato interno<sup>32</sup>.

Nel dettaglio, in particolare, l'articolo 2 del Regolamento istituisce lo *“sportello digitale unico”*; e l'articolo 6 prevede che *“Ciascuno Stato membro provvede affinché gli utenti possano accedere alle procedure di cui all'allegato II ed espletarle interamente in linea”*.

Ferma l'importanza in sé dello *“sportello digitale unico”*, la rilevanza del disegno contenuto nel Regolamento dipende dalla significatività (quantitativa e qualitativa) delle procedure oggetto di armonizzazione (inerenti a fondamentali eventi della vita – nascita; residenza; studio; lavoro; trasferimento; pensionamento; avvio, gestione e chiusura di un'impresa) e dalla stessa (ampia) nozione di *“procedure da offrire interamente in linea”*<sup>33</sup> fatta propria dal dettato unionale.

La sinergia, promossa dal Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (Aggiornamento 2021-2023)<sup>34</sup> e dal PNRR, tra la Piattaforma e il *Single Digital Gateway* rafforza l'efficiente relazionarsi delle amministrazioni tra loro e l'armonioso dialogo di queste ultime con i privati.

Come si legge, infatti, nel Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (Aggiornamento 2021-2023), *“[...] il Regolamento Europeo UE 2018/1724 (Single Digital Gateway), in aggiunta al CAD e al presente Piano pongono l'accento sulla necessità di mettere a fattor comune le soluzioni applicative adottate dalle diverse amministrazioni al fine di ridurre la frammentazione che ritarda la maturità dei servizi, secondo il principio once only”*<sup>35</sup>.

Più in generale, l'interoperabilità, accompagnata dalla completa digitalizzazione delle procedure, semplifica l'azione amministrativa, sgravando le amministrazioni di

---

<sup>30</sup> *Ibidem*, Considerando (4).

<sup>31</sup> *Ibidem*, Considerando (4).

<sup>32</sup> *Ibidem*, Considerando (5).

<sup>33</sup> *Ibidem*, articolo 6.2.

<sup>34</sup> Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (Aggiornamento 2021-2013), p. 7.

<sup>35</sup> *Ibidem*, p. 7.

oneri istruttori, e favorisce, al contempo, l'interazione della p.a. con gli utenti, evitando loro di immettere "once again"<sup>36</sup> i dati già forniti in occasione di precedenti 'contatti' con il settore pubblico.

Una condivisa Piattaforma Digitale è, dunque, uno strumento di buona amministrazione<sup>37</sup>, che, promuovendo l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, attua i fondamentali canoni costituzionali (articolo 97 Cost.) e unionali (articolo 41 Carta di Nizza-Strasburgo).

### 3.4. La rilevanza del *General Data Protection Regulation*.

Tessera imprescindibile di tale articolato mosaico è il *General Data Protection Regulation* (GDPR).

Noto è, infatti, come il Regolamento (U.E.) 2016/679 abbia promosso la cultura dei dati che il diritto europeo, con la Direttiva 95/46/CE, aveva iniziato a costruire.

Il GDPR realizza, a uno stadio avanzato, quella parabola che ha mutato l'atteggiarsi del diritto alla *privacy* da "right to be let alone"<sup>38</sup> a diritto dell'individuo al pieno controllo delle proprie informazioni<sup>39</sup> e alla protezione dei dati personali.

Come si legge nel *Considerando* (1) del Regolamento, "La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale".

Così, secondo il *Considerando* (2), "I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale [...] dovrebbero rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità o dalla loro residenza".

La normativa di dettaglio è conforme alle esposte coordinate.

---

<sup>36</sup> In termini, GALETTA, *Transizione digitale e diritto ad una buona amministrazione: fra prospettive aperte per le Pubbliche Amministrazioni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e problemi ancora da affrontare*, in *Federalismi*, n. 7/2022, spec. pp. 123-125.

<sup>37</sup> Su cui, ad es., CALANDRA, voce *Efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 2009; PIGNATARO, *Il principio costituzionale del "buon andamento" e la riforma della pubblica amministrazione*, Bari, 2012; ZITO, *Il "diritto ad una buona amministrazione" nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'ordinamento interno*, in *RIDPC*, 2002, p. 433.

<sup>38</sup> WARREN - BRANDEIS, *The right to privacy*, in «*Harvard Law Review*», Vol. 4, No. 5, 1890, p. 193.

<sup>39</sup> RODOTÀ, *Repertorio di fine secolo*, Roma-Bari, 1999, p. 201: "Nella società dell'informazione tendono a prevalere definizioni funzionali della *privacy* che, in molti modi, fanno riferimento alla possibilità di un soggetto di conoscere, controllare, indirizzare, interrompere il flusso delle informazioni che lo riguardano. La *privacy*, quindi, può in primo luogo, e più precisamente, essere definita come il diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni". V. già ID., *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, 1973 e ID., *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995.

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; raccolti per finalità determinate e trattati in modo non incompatibile con tali finalità; adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento; esatti e, se necessario, aggiornati; conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono trattati; trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati stessi<sup>40</sup>.

Devono essere garantiti tutti i diritti che spettano all'interessato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento; devono essere osservati i principi di *data protection-by-design*<sup>41</sup> e di *data protection-by-default*<sup>42</sup>.

Il titolare del trattamento e il responsabile vigilano sulla sicurezza dei dati, a presidio degli interessati.

Con tale normativa deve relazionarsi l'architettura dell'interoperabilità e dell'armonizzazione delle procedure, non potendo l'intervento non assicurare l'effettiva tutela dei dati immessi nella Piattaforma Digitale<sup>43</sup>, in forza di un adeguato trattamento<sup>44</sup> degli stessi (anche attraverso il costante monitoraggio degli accessi)<sup>45</sup>.

Come specifica, del resto, il Regolamento (U.E.) 2018/1724, onde consentire il legittimo scambio di informazioni mediante l'operatività a livello di Unione del principio *"una tantum"*, l'applicazione dello stesso Regolamento e di tale principio *"dovrebbe essere conforme a tutte le norme in materia di protezione dei dati, ivi compresi i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, necessità, proporzionalità e limitazione della finalità"*<sup>46</sup>.

---

<sup>40</sup> Regolamento (U.E.) 2016/679, articolo 5.

<sup>41</sup> Secondo cui il titolare deve implementare la disciplina relativa alla protezione dei dati personali fin dalla fase della progettazione.

<sup>42</sup> Secondo cui il fornitore del servizio deve offrire al cittadino un prodotto le cui impostazioni predefinite assicurino il massimo livello di tutela della *privacy*.

<sup>43</sup> In questo senso, del resto, il Parere del Garante per la Protezione dei dati personali sullo schema di *"Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati"* del 16 dicembre 2021.

<sup>44</sup> Per la relativa nozione, v. Regolamento (U.E.) 2016/679, articolo 4.

<sup>45</sup> Va, altresì, rilevato che la conformità del trattamento dei dati al *GDPR* non attiene esclusivamente all'aspetto tecnico della tutela della riservatezza dei dati condivisi, ma riguarda anche la *compliance* dell'organizzazione interna delle amministrazioni che mettono a disposizione i dati, richiedendo la valutazione delle misure di sicurezza normative, organizzative e tecnologiche adottate (individuazione delle figure obbligatorie, predisposizione dei registri del trattamento, mappatura dei processi, *etc.*). Tutto ciò è destinato a notevolmente incidere sulla capacità dell'organizzazione stessa di mantenere aggiornati i dati e di rispondere con immediatezza nel caso di incidenti che comportino la perdita di integrità dei dati.

<sup>46</sup> Regolamento (U.E.) 2018/1724, *Considerando* (42).

Altrettanto rilevante, nell'ottica di un'interoperabilità compatibile con i principi sottesi al corretto trattamento dei dati, è l'indicatore per cui devono essere, in ogni caso, garantiti i principi di sicurezza e tutela della vita privata fin dalla progettazione (c.d. *privacy by design*), insieme ai "diritti fondamentali degli individui, inclusi quelli relativi all'equità e alla trasparenza"<sup>47</sup>.

#### 4. I "laboratori" di interoperabilità.

L'interoperabilità non è rimasta una mera declamazione di principio.

Non sono mancate, anche in Italia (fermo il maggiore avanzamento di Paesi che, come il Regno Unito<sup>48</sup>, vantano da tempo sistemi basati sull'interoperabilità) le prime applicazioni pratiche di quello che appare un nuovo paradigma del settore pubblico, reso possibile dalle Linee guida<sup>49</sup> recentemente adottate dall'AgID<sup>50</sup>.

Emblematica è l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente<sup>51</sup>, che rientra nelle sei "Basi dati di interesse nazionale" di cui all'articolo 60, comma 3- bis, CAD<sup>52</sup>.

Quale anagrafe nazionale unica, la base dati in discorso riconduce a unità 7.903 distinte anagrafi comunali<sup>53</sup>.

Come si legge sul sito istituzionale del Ministero dell'interno<sup>54</sup>, il 17 gennaio 2022, con il subentro del comune siciliano di San Teodoro, "si è completato il percorso per portare tutti i comuni italiani dentro l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente",

---

<sup>47</sup> *Ibidem*, Considerando (42). Appare, in merito, rilevante quanto ha significato il Garante per la Protezione dei dati personali in relazione allo schema di "Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati" del 16 dicembre 2021; Garante che ha rimarcato "la necessità che i meccanismi di gestione, utilizzo e aggiornamento degli attributi certificati, dichiarati e verificati, siano realizzati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e correttezza del trattamento, di esattezza, di integrità e riservatezza e di *privacy by design* e *by default* [...] anche a seguito di una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, da effettuarsi a cura degli Erogatori e del Gestore".

<sup>48</sup> Si veda la "Performance Platform", citata anche su "REGIS".

<sup>49</sup> Che, come evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto legislativo del correttivo al CAD, n. 2122/2017 del 10 ottobre 2017, hanno carattere vincolante e valenza *erga omnes*.

<sup>50</sup> "Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni" e "Linee guida tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informativi".

<sup>51</sup> Oggetto, peraltro, dell'indagine ordinaria "I.1. La realizzazione e l'evoluzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)".

<sup>52</sup> Per la relativa nozione, v. l'articolo 60, comma 1, del C.A.D.: "Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2".

<sup>53</sup> [www.anagrafenazionale.interno.it/tutti-i-comuni-italiani-sono-in-anpr](http://www.anagrafenazionale.interno.it/tutti-i-comuni-italiani-sono-in-anpr).

<sup>54</sup> [www.anagrafenazionale.interno.it/tutti-i-comuni-italiani-sono-in-anpr](http://www.anagrafenazionale.interno.it/tutti-i-comuni-italiani-sono-in-anpr).

dando ai cittadini la possibilità di verificare e chiedere la correzione dei propri dati anagrafici in modo facile e sicuro.

Altrettanto significativo è il modello del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), originariamente disciplinato dal D.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178<sup>55</sup>, che raccoglie la “storia clinica” del soggetto, rendendo disponibili le informazioni e i documenti prodotti dal Sistema Sanitario Nazionale da medici e operatori sanitari anche di strutture diverse e da strutture sanitarie private.

Il d.m. 4 agosto 2017, modificato dal successivo d.m. 25 ottobre 2018, ha disciplinato l’interoperabilità tra Fascicoli Sanitari regionali; tuttavia, l’attuazione di una piena interoperabilità è rimessa all’Anagrafe Nazionale degli Assistiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 giugno 2022.

Fermi gli evidenziati profili “*in fieri*” dei modelli applicativi citati<sup>56</sup>, gli stessi integrano, in potenza, “laboratori” sulla cui base appare possibile la, progressiva, costruzione di una centralizzata e omogenea interoperabilità.

## **5. Le risorse finanziarie assegnate e impiegate.**

Le risorse attribuite all’investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” a valere sul PNRR vengono individuate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021.

Come risulta dalla “Tabella A” allegata al decreto (“PNRR – Italia Quadro Finanziario per le amministrazioni titolari”), esse ammontano a complessivi euro 646.000.000,00.

Detto importo è così ripartito (v. la Tabella n. 1 di cui *infra*, “Quadro finanziario”):

- quanto al “sub-investimento” 1.3.1 (“Piattaforma Digitale Nazionale Dati”): euro 556.000.000,00;
- quanto al “sub-investimento” 1.3.2 (“Single Digital Gateway”): euro 90.000.000,00.

---

<sup>55</sup> “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico”.


<sup>56</sup> Ai quali può aggiungersi lo “Sportello telematico dell’automobilista” (STA), previsto dal d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358.

Il riparto, come da grafico n. 1 di cui *infra*, non è mutato con i successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021 e del 3 febbraio 2022.

Le risorse, stimate - per come si legge in "REGIS" - alla stregua di un confronto con precedenti progetti comparabili (l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), sono state assegnate alla P.C.M. - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD), in qualità di Amministrazione centrale titolare dell'intervento.

Quanto alle risorse allo stato impiegate, la realizzazione *Go Live* della piattaforma interoperabilità, la formazione e l'accompagnamento degli enti coinvolti, il consolidamento della piattaforma, l'evoluzione normativa delle iniziative e lo sviluppo di software e processi di *project management* hanno comportato l'esborso dell'importo di euro 1.029.557 (si veda la Tabella n. 1, *infra*).

**Grafico n. 1 - Ripartizione delle risorse per l'investimento 1.3**



Fonte: [www.italiadomani.gov.it](http://www.italiadomani.gov.it)

**Tabella n. 1 Corrispettivo per macrofase**

Macrofase progettuale	Importo per macrofase (IVA inclusa)
Realizzazione Go Live della piattaforma interoperabilità	€ 440.702
Formazione e accompagnamento agli enti	€ 172.233
Consolidamento della Piattaforma Interoperabilità e ulteriori sviluppi	€ 112.471
Evoluzione legale e normativa alle iniziative	€ 40.717
Sviluppo software e processi di project management	€ 263.434
Totale primi 3 bimestri 2022*	€ 1.029.557

Fonte: Nota di risposta del DTD in data 19 gennaio prot. Cdc n. 211

## 6. Gli steps attuativi.

Premesso il raggiungimento dell'obiettivo normativo della emanazione delle *"Linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati"* ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2, del CAD (in forza dell'adozione della determinazione n. 627/2021 del 15 dicembre 2021<sup>57</sup>), le direttive cardine per l'attuazione dell'intervento si rinvencono nel citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021.

L' "Allegato B" al decreto fissa:

- al 31 dicembre 2022 l'operatività della *"Piattaforma Digitale Nazionale Dati"*;
- al 31 dicembre 2023 l'attuazione del *"Single Digital Gateway"*;
- al 31 dicembre 2024 la realizzazione di n. 400 API nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati T1;
- al 30 giugno 2026 la realizzazione del totale delle API - pari a n. 1.000 - nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati T2.

<sup>57</sup> V., in merito, Corte dei conti, sezioni riunite, *Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*, redatta ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, p. 273.

**Tabella n. 2 Traguardi e obiettivi dei singoli sub-investimenti.**

Amministrazione titolare	Misura correlata	Traguardo/Obiettivo		Denominazione
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati	31/12/2022	Traguardo	Piattaforma Digitale Nazionale Dati operativa
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	1.3.2 - <i>Single Digital Gateway</i>	31/12/2023	Obiettivo	<i>Single Digital Gateway</i>

Fonte: il d.m. Economia e finanze del 6 agosto 2021, modificato dal d.m. 23 novembre 2021

A tali scadenze si è conformata la Convenzione, conclusa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale con PagoPA S.p.A., e avente a oggetto sia l'investimento 1.4 (sub-investimento 1.4.5 "*Piattaforma Notifiche Digitali*") sia il sub-investimento 1.3.1 (di seguito, anche "*Convenzione*").

L'atto - ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 25 maggio 2022<sup>58</sup> - disciplina i rapporti tra l'amministrazione titolare dell'intervento (c.d. Soggetto attuatore) e la Società PagoPA S.p.A. (c.d. Soggetto realizzatore) e ha ad oggetto l'affidamento a quest'ultima Società delle attività di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2 alla Convenzione, da svolgere in attuazione dei due sub-investimenti di cui si è detto<sup>59</sup>.

PagoPA - società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - viene, dunque, individuata quale affidataria della progettazione, dello sviluppo, della gestione e dell'implementazione della Piattaforma<sup>60</sup>; cosa che risulta in linea con il

<sup>58</sup> Per come rappresentato dall'amministrazione con comunicazione del 17 giugno 2022. La Convenzione risulta menzionata anche nella determinazione Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, 31 marzo 2022, n. 36 (§ 4.5), sulla gestione finanziaria di PagoPA S.p.A. per l'esercizio 2020.

<sup>59</sup> Convenzione, articolo 2.

<sup>60</sup> V. l'Allegato 2 alla Convenzione, p. 5 e, conformemente, l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello statuto di PagoPA S.p.A., ove si fa menzione espressa dell'attività di sviluppo e implementazione della Piattaforma di cui all'articolo 50-ter del C.A.D..



positivo dettato dell'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12<sup>61</sup>.

In coerenza con il nesso strumentale dell'atto rispetto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il medesimo ha durata sino al 31 dicembre 2026<sup>62</sup>.

Per lo svolgimento e l'esecuzione delle richiamate attività viene fissato, quanto al sub-investimento 1.3.1, oggetto della presente indagine, l'importo massimo pari a 20.000.000,00 di euro, IVA inclusa; importo compatibile con le risorse finanziarie assegnate in forza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021.

Gli obblighi gravanti sulle parti vengono dettagliati dagli articoli 5, quanto al Soggetto attuatore, e 6, quanto al realizzatore<sup>63</sup>.

Di momento è, poi, per quanto di interesse, l'Allegato 2 alla Convenzione, che delinea un "Piano Operativo" teso a garantire la coerenza con gli obiettivi e le scadenze imposti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il progetto si articola in sette macro fasi, temporalmente scandite e rappresentate nella Tabella n. 3 di cui *infra*: "Progettazione, Sviluppo e Governance in ambiente di Test (2021-2022)"; "Realizzazione e Go Live della Piattaforma Interoperabilità (2022)"; "Formazione e accompagnamento agli enti (2022-2026)"; "Consolidamento della Piattaforma Interoperabilità e ulteriori sviluppi (2023-2026)"; "Governance della Piattaforma Interoperabilità (2023-2026)"; "Evoluzione legale e normativa delle iniziative (2022-2026)"; "Sviluppo software e processi di project management (2021-2026).

---

<sup>61</sup> V., in particolare, il terzo comma del disposto, secondo cui: "Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, che le esercita avvalendosi della società di cui al comma 2, per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui al comma 2. Le attività di sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

<sup>62</sup> Convenzione, articolo 2.

<sup>63</sup> Si veda, altresì, a completamento del quadro degli obblighi, l'articolo 7 della Convenzione.

Va, infine, rilevata l'avvenuta conclusione, da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale, di due ulteriori accordi, riconducibili al modello dell'articolo 15, legge n. 241/1990:

- il primo, stipulato con l'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche Istat), è volto alla progettazione, creazione e attuazione di un *"Catalogo Nazionale Dati"* (così, l'articolo 3 dell'Accordo: *"Il presente Accordo disciplina le forme di collaborazione tra le Parti e gli impegni operativi delle medesime in attuazione dell'Intervento Catalogo Nazionale Dati "Progettazione, creazione e attuazione di un catalogo centrale (in open data, secondo i principi del Quadro europeo di interoperabilità) comprendente schemi di dati, ontologie e vocabolari di base a sostegno della creazione e della progettazione di servizi digitali interoperabili" facente parte della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR [...] del valore di euro 10.700.000,00"*) ed è stato ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 13 aprile 2022<sup>64</sup>;
- il secondo, stipulato con l'Agenzia per l'Italia digitale (di seguito, anche AgID, Soggetto attuatore), è preordinato a disciplinare le forme di collaborazione con quest'ultima in attuazione del sub-investimento 1.3.2 (SDG), in conformità al Piano Operativo, per l'adesione al progetto *"Single Digital Gateway - SGD"* previsto e disciplinato dal Regolamento (U.E.) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018<sup>65</sup>; è stato ammesso alla registrazione in data 2 dicembre 2021<sup>66</sup>.

---

<sup>64</sup> Per come riferito dall'amministrazione nell'audizione del 21 aprile 2022 e ribadito nella comunicazione del 17 giugno 2022.

<sup>65</sup> V., in termini, *"Accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione del sub-investimento 1.3.2 Single Digital Gateway"*, articolo 3.

<sup>66</sup> Per come riferito dall'amministrazione nell'audizione del 21 aprile 2022 e ribadito nella comunicazione del 17 giugno 2022.

**Tabella n. 3 Dettaglio Cronoprogramma M1C1I1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati**

Codice	Descrizione	Scadenza	Goal
M1C1-00-ITA-6	Progettazione, creazione e attuazione di un catalogo centrale (in open data, secondo i principi del Quadro europeo di interoperabilità) comprendente schemi di dati, ontologie e vocabolari di base a sostegno della creazione e della progettazione di servizi digitali interoperabili (sottoinsieme prioritario di informazioni già fornite da Agid). Pubblicazione di una relazione sulle specifiche dei set di dati e sulle lacune esistenti rispetto alle migliori prassi europee.	30/06/2022	N.A.
M1C1-4	La piattaforma deve consentire alle agenzie di: - pubblicare le rispettive interfacce per programmi applicativi (API) sul catalogo API della piattaforma; - redigere e firmare accordi sull'interoperabilità digitale attraverso la piattaforma;- autenticare e autorizzare l'accesso alle API utilizzando le funzionalità della piattaforma;- convalidare e valutare la conformità al quadro nazionale in materia di interoperabilità	31/12/2022	N.A.
M1C1-18-ITA-1	Tale Target consiste nel raggiungere almeno 400 API (Application Programming Interface) implementate dalle agenzie, pubblicate nel c atalogo API e integrate con la National Digital Data Platform. Le API nell'ambito sono già state mappate. Le API pubblicate avranno un impatto sulle seguenti aree: (i) alla fine del 31 dicembre 2023: servizi previdenziali prioritari e adempimenti fiscali, inclusi i principali registri nazionali (quali Anagrafe anagrafica e Anagrafe della Pubblica Amministrazione); (ii) Alla fine del 31 dicembre 2024: restanti prestazioni previdenziali e adempimenti fiscali. Ogni implementazione e documentazione API deve essere conforme agli standard di interoperabilità nazionali e supportare il framework della National Digital Data Platform; la suddetta piattaforma fornirà funzionalità per valutare tale conformità.	31/12/2023	90
M1C1-18	L'obiettivo consiste nel raggiungimento di almeno 400 interfacce per programmi applicativi (API) attuate dalle agenzie, pubblicate nel catalogo API e integrate con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Le API comprese nell'ambito di applicazione sono già state mappate. Le API pubblicate devono avere un impatto sui seguenti settori: i) al 31 dicembre 2023: servizi prioritari di sicurezza sociale e conformità fiscale, compresi i principali registri nazionali (come il registro anagrafico e il registro della pubblica amministrazione);ii) al 31 dicembre 2024: i servizi rimanenti di sicurezza sociale e conformità fiscale. Ciascuna attuazione e documentazione di API deve essere conforme alle norme nazionali di interoperabilità e sostenere il quadro della Piattaforma Digitale Nazionale Dati; la piattaforma di cui sopra fornisce le funzionalità necessarie per valutare tale conformità.	31/12/2024	400
M1C1-27-ITA-1	Tale Target consiste nel raggiungere almeno 400 API (Application Programming Interface) implementate dalle agenzie, pubblicate nel c atalogo API e integrate con la National Digital Data Platform. Le API nell'ambito sono già state mappate. Le API pubblicate avranno un impatto sulle seguenti aree: (i) alla fine del 31 dicembre 2023: servizi previdenziali prioritari e adempimenti fiscali, inclusi i principali registri nazionali (quali Anagrafe anagrafica e Anagrafe della Pubblica Amministrazione); (ii) Alla fine del 31 dicembre 2024: restanti prestazioni previdenziali e adempimenti fiscali. Ogni implementazione e documentazione API deve essere conforme agli standard di interoperabilità nazionali e supportare il framework della National Digital Data Platform; la suddetta piattaforma fornirà funzionalità per valutare tale conformità.	31/12/2025	850
M1C1-27	L'obiettivo consiste nel raggiungere almeno ulteriori 600 interfacce per programmi applicativi (API) pubblicate nel catalogo (per un totale di 1 000). Le API pubblicate devono avere un impatto sui seguenti settori: i) entro il 31 dicembre 2025: procedure pubbliche quali assunzione, pensionamento, iscrizione a scuole e università (ad es., l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati e il Pubblico registro automobilistico); ii) entro il 30 giugno 2026: welfare, gestione dei servizi di appalto, sistema informativo nazionale per i dati medici e le emergenze sanitarie - ad es., i registri dei pazienti e dei medici. Ciascuna attuazione e documentazione di API deve essere conforme alle norme nazionali di interoperabilità e sostenere il quadro della Piattaforma Digitale Nazionale Dati; la piattaforma di cui sopra deve fornire le funzionalità necessarie per valutare tale conformità.	30/06/2026	1.000

Fonte: Piattaforma Regis

**Tabella n. 4 Dettaglio Cronoprogramma M1C1I1.3.2 Sportello digitale unico**

Codice	Descrizione	Scadenza	Goal
M1C1-12-ITA-1	Il Target è raggiunto quando è stato sviluppato 80% delle componenti infrastrutturali nazionali previste dal progetto. Più specificamente: (a) IT Service Catalogue; (b) IT Access Point; (c) IT Evidence Broker; (d) IT Data Service Directory; (e) Evidence Preview.	31/12/2022	80
M1C1-12	L'obiettivo è conseguito quando in Italia le 21 procedure amministrative prioritarie di cui al regolamento (UE) 2018/1724 sono pienamente conformi ai requisiti di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento. Più nello specifico: a) l'identificazione degli utenti, la messa a disposizione di informazioni e prove, la firma e la presentazione finale devono essere effettuate per via elettronica a distanza, attraverso un canale di servizio che permetta agli utenti di soddisfare tutti i requisiti relativi alla procedura in modo facilmente fruibile e strutturato; b) agli utenti deve essere inviato un avviso automatico di ricevimento, a meno che il risultato della procedura sia consegnato immediatamente; c) il risultato della procedura deve essere consegnato per via elettronica o fisicamente se necessario per conformarsi al diritto dell'Unione o al diritto nazionale applicabile; d) gli utenti devono ricevere una notifica elettronica del completamento della procedura.	31/12/2023	21

Fonte: Piattaforma Regis

## 7. Lo sviluppo degli interventi.

La Piattaforma Digitale Nazionale Dati ha conosciuto una prima fase sperimentale (c.d. adozione controllata), cui è seguita la piena operatività; cosa che ha consentito il raggiungimento della *Milestone* del 31 dicembre 2022.

L'ambiente *test* è stato messo a disposizione in data 16 giugno 2022 del ristretto numero di enti aderenti alla prevista fase di adozione controllata della Piattaforma.

A tale sperimentale fase hanno, in particolare, aderito il Ministero dell'interno (segnatamente, Anagrafe della Popolazione Residente - ANPR), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (segnatamente, Motorizzazione civile), l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia per l'Italia Digitale (in relazione all'Indice dei Domini Digitali - INAD), la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Firenze, il Comune di Milano, il Comune di Torino e PagoPA.

Come risulta dalla nota del 21.9.2022 (prot. n. 3451) del Dipartimento della trasformazione digitale, la sperimentazione, nel corso della quale sono stati pubblicati casi d'uso che hanno consentito agli enti sperimentatori di scambiare dati con successo, si è positivamente conclusa.

Espletate le prove tecniche di corretto funzionamento, la Piattaforma è divenuta pienamente operativa.

La *Milestone* del 31 dicembre 2022 è stata, infatti, raggiunta il 17 ottobre 2022, in anticipo rispetto al *dies ad quem*.

Come si legge nella nota del 24.11.2022, a firma dell'Amministratore Unico di PagoPA S.p.A. (*"Attestazione di rilascio in produzione della «Piattaforma Digitale Nazionale Dati» - PNRR «Investimento 1.3 Sub-investimento 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati Interoperabilità»"*), *"si attesta che la Piattaforma, in data 17 ottobre 2022, è stata messa a disposizione in ambiente di produzione ed alle amministrazioni della PA italiana, fornendo così la possibilità di sottoscrivere l'accordo di adesione a tutti gli enti della pubblica amministrazione e di avviare l'erogazione e la fruizione dei servizi, in ottemperanza alla milestone europea M1C1-4 con scadenza al Q4 2022"*.

In particolare, la Piattaforma consente di:

- pubblicare le API sul catalogo API sul catalogo nazionale dati;
- redigere e firmare accordi sull'interoperabilità digitale (*onboarding*) attraverso la Piattaforma;
- autenticare e autorizzare l'accesso alle API utilizzando le funzionalità della Piattaforma;
- convalidare e valutare la conformità del quadro nazionale in materia di interoperabilità<sup>67</sup>.

Come risulta dalla *"Relazione conclusiva - Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) - Investimento M1C1-1.3.1. Consuntivazione Milestone M1C1-4"* del 6.12.2022:

- sulla Piattaforma stanno già operando ottanta enti;
- sono stati predisposti sviluppi ulteriori sulla Piattaforma per aggiungere nuove funzionalità e consentire l'accesso anche a soggetti privati;
- risultano in fase avanzata i piani operativi per l'adozione della Piattaforma da parte di INPS, MCTC e ANAC;
- sono stati stipulati e/o sono in fase di finalizzazione distinti accordi con PAC ed enti centrali per l'ingresso prioritario sulla PDND di altre banche dati di interesse nazionale<sup>68</sup>;

---

<sup>67</sup> Si veda la nota di PagoPA S.p.A. del 24.11.2022.

<sup>68</sup> In particolare, Ministero dell'istruzione, Ministero dell'interno - VVFF, Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, Ragioneria Generale, Ministero della difesa, Capitanerie di Porto - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute, Ministero della giustizia, Corte dei conti, Infocamere.

- è stato pubblicato il decreto ministeriale del 22 novembre 2022 del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente gli obblighi e le tempistiche per l'adozione della Piattaforma da parte delle amministrazioni pubbliche, dei gestori di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica;

- è stato pubblicato l'avviso pubblico<sup>69</sup> per il finanziamento delle attività di sviluppo di API per l'onboarding di tutti i Comuni quali enti erogatori, per un valore di euro 110.000.000,00 (in termini, l'articolo 4 dell'avviso), con scadenza 17 febbraio 2023; avviso cui deve aggiungersi quello destinato alle Regioni e alle Province Autonome<sup>70</sup>, con scadenza 30 giugno 2023, teso anch'esso al supporto dell'erogazione di dati tramite la Piattaforma;

- a oggi le API risultano circa 40<sup>71</sup>;

- è stato avviato il percorso di apertura della Piattaforma ai privati.

Il raggiungimento della *Milestone* trova, del resto, riscontro nel Parere dell'Unità di Missione del 22 dicembre 2022, che ha attestato che la Piattaforma consente di pubblicare le API sul catalogo API; redigere e firmare accordi sull'interoperabilità digitale attraverso la piattaforma; autenticare e autorizzare l'accesso alle API utilizzando le funzionalità della Piattaforma; convalidare e valutare la conformità al quadro nazionale in materia di interoperabilità.

Appare, invece, ancora a uno stadio del tutto aurorale il *Single Digital Gateway*, strettamente connesso alla Piattaforma.

Come è emerso dall'audizione del 17 gennaio 2023, risultano pronte le procedure relative ai dati di nascita, residenza e cambio di residenza; residuano le altre procedure, di non indifferenti numero e impatto sulla collettività, come residua la necessità di procedere al collegamento delle procedure al portale<sup>72</sup>.

---

<sup>69</sup><https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/serolet.shepherd/document/download/0697Q000004qkJQQAY?operationContext=S1>.

<sup>70</sup><https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/serolet.shepherd/document/download/0697Q0000064BXMQA2?operationContext=S1>.

<sup>71</sup> Si veda anche la trascrizione dell'audizione innanzi a questa Corte del 17 gennaio 2023, in seno alla quale il Dipartimento ha rassicurato sul "futuro raggiungimento delle 1000 API previsto dal target europeo M1.C1-27 con scadenza T2 2026".

<sup>72</sup> Come si legge nella trascrizione dell'audizione del 17 gennaio 2023, il Dipartimento manifesta "preoccupazioni sull'attività di digitalizzazione delle procedure, non sempre semplicissime, e sulla scarsa attenzione posta dalle Amministrazioni fortemente stressate per i pressanti adempimenti connessi alle loro attività".

Da ultimo, si riportano di seguito delle rappresentazioni sullo stato di attuazione degli interventi come risulta da diverse estrapolazioni effettuate nella piattaforma Regis.

Grafico n. 2 - Cronoprogramma misura 1.3.1



Fonte: Piattaforma Regis

### Grafico n. 3 Cronoprogramma1.3.2



Fonte: Piattaforma Regis



**Tabella n. 5 Dettaglio fasi iniziative - completate**

Nome fase	Tipo Fase	Monitor Esecuzione	Stato	ID indicatore	Data inizio prevista	Data inizio aggiornata	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine aggiornata	Data fine effettiva	Note di dettaglio	Strum./Atto	Appunti
PDND - Produzione delle Linee Guida AgID PDND ed emanazione finale	Ulteriore Step	Fase Completata	Completato		01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021		Linee Guida AGID Interoperabilità 05/10/2021 Determina AgID n.547 01/10/2021 Linee Guida AGID Infrastruttura Interoperabilità PDND 15/12/2021 Determina AgID n.627 15/12/2021	Linee Guida AgID PDND
Predisposizione del piano operativo e Stipula convenzione con PagoPA per PDND	Ulteriore Step	Fase Completata	Completato		29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	07/03/2022	07/03/2022	07/03/2022		Piano Operativo del 02/03/2022 Determina a stipulare del 03/03/2022 Convenzione del 04/03/2022 Decreto approvazione n.15/2022 del 07/03/2022	Predisposizione del piano operativo e Stipula convenzione con PagoPA per PDND
PDND: Avvio della sperimentazione	Ulteriore Step	Fase Completata	Completato		03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022		Scheda Avanzamento attività M1C1-4	PDND: Avvio della sperimentazione
Sviluppo funzionalità aggiuntive e rilascio del <i>National Data Catalog</i> , in raccordo con l'attuale catalogo presente in AgID	Ulteriore Step	Fase Completata	Completato		03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022		Scheda avanzamento M1C1-4	Sviluppo funzionalità aggiuntive

Nome fase	Tipo Fase	Monitor Esecuzione	Stato	ID indicato	Data inizio prevista	Data inizio aggiornata	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine aggiornata	Data fine effettiva	Note di dettaglio	Strum./Atto	Appunti
Predisposizione del piano operativo - Accordo ISTAT per CND e decreto di approvazione	Ulteriore Step	Fase Completata	Completato		16/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022		Determina a stipulare n.10 del 16/02/2022 Piano Operativo del 24/02/2022 Accordo 03/03/2022 Decreto di approvazione n.14/2022-PNRR del 04/03/2022	Predisposizione del piano operativo - Accordo ISTAT per CND e decreto di approvazione
Progettazione, creazione e attuazione di un catalogo centrale comprendente schemi di dati, ontologie e vocabolari di base a sostegno della creazione e della progettazione di servizi digitali interoperabili.	Milestone ITA	Fase Completata	Completato	M1C1-00-ITA-6	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	M1C1-00-ITA-6	Documentazione prevista/richiesta per la consuntivazione della Milestone/Target	Pubblicazione Avviso/Accordi per PA in sperimentazione
Pubblicazione Avviso/Accordi per PA (PAC e Comuni) ammesse a finanziamento	Ulteriore Step	Fase Completata	Completato		15/07/2022	30/10/2022	30/10/2022	15/09/2022	30/10/2022	30/10/2022	Avviso pubblicato su PADigitale2026 in data 20/10/2022	Avviso pubblico/Accordi	Pubblicazione Avviso/Accordi per PA ammesse a finanziamento

Nome fase	Tipo Fase	Monitor Esecuzione	Stato	ID indicatore	Data inizio prevista	Data inizio aggiornata	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine aggiornata	Data fine effettiva	Note di dettaglio	Strum./Atto	Appunti
Pre-verifica Operatività Piattaforma Digitale Nazionale Dati in ambiente di esercizio (M1C1-4).	Ulteriore Step	Fase Completata	Completato		17/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	17/10/2022			In data 26/07/2022, avvalendosi dell'infrastruttura della PDND, è stato effettuato il primo scambio di dati reali tra il Comune di Milano e Agenzia delle Entrate
Implementazione degli sviluppi backlog sulla piattaforma PDND (M1C1-4).	Ulteriore Step	Fase Completata	Completato		30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Con "sviluppi backlog" si intende una prima manutenzione in aggiornamento della piattaforma, successiva alla fase di test e sulla base di quanto emerso, prima del Go Live.		Fase successiva alla fase di test, primo momento di verifica.
Lancio della Piattaforma Digitale Nazionale Dati operativa	Milestone UE	Fase Completata	Completato	M1C1-4	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022	M1C1-4	Documentazione prevista/ richiesta per la consuntivazione della Milestone/Target	Pubblicazione Avviso/ Accordi per PA ammesse a finanziamento

Fonte: Elaborazione Cdc su dati Piattaforma Regis

**Tabella n. 6 Dettaglio fasi iniziative - avviate**

Nome fase	Tipo Fase	Monitor Esecuzione	Stato	ID indicatore	Data inizio prevista	Data inizio aggiornata	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine aggiornata	Data fine effettiva	Note di dettaglio	Strum./Atto	Appunti
Raggiunte almeno 400 API (Application Programming Interface) implementate dalle agenzie, pubblicate nel catalogo API e integrate con la National Digital Data Platform	Target UE	Nei Tempi	Avviata	M1C1-18	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024		M1C1-18	Documentazione prevista/richiesta per la consuntivazione della Milestone/Target	Pubblicazione Avviso/Accordi per PA ammesse a finanziamento

Fonte: Elaborazione Cdc su dati Piattaforma Regis

**Tabella n. 7 Anticipazioni richieste**

Codice Misura tr.	Tipo RDE	Codice RDE	Codice Misura	Titolo Misura	Data Approvazione RDE	Amm. Resp. di Intervento	Importo RDE
PNRRM1C1I1.3.2S	ANTICIPAZIONE	2022000009	M1C1I1.3.2	Single Digital Gateway	08/02/2022	MITD	9.000.000,00
PNRRM1C1I1.3.1S	ANTICIPAZIONE	2022000207	M1C1I1.3.1	Piattaforma nazionale digitale dei dati	12/07/2022	MITD	15.000.000,00

Fonte: Piattaforma Regis

**Tabella n. 8 Costi ammessi dei progetti relativi alle misure 1.3.1. e 1.3.2**

Initiative ID	Definizione	Cup	Amministrazione	Soggetto Attuatore	Importo €	Costo Ammesso €
M1C1I1.3.2	SINGLE DIGITAL GATEWAY	C51B21006690006	PCM - Dip Trasf Dig	AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE - AGID	90.000.000,00	90.000.000,00
M1C1I1.3.1	PDND INTEROPERABILITÀ	G51B21005590006	PCM - Dip Trasf Dig	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	20.000.000,00	20.000.000,00
M1C1I1.3.1	CATALOGO NAZIONALE DATI PER L'INTEROPERABILITA'	H81J22000100006	PCM - Dip Trasf Dig	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT	10.700.000,00	10.700.000,00
M1C1I1.3.1	ACCORDO DTD/ANAC DEL 18/07/2022	E87H22002600006	PCM - Dip Trasf Dig	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N	18.000.000,00	18.000.000,00

Fonte: Estrapolazione Piattaforma Regis, dettaglio report progetti

## 8. Il contraddittorio con l'amministrazione titolare dell'intervento e con le altre amministrazioni coinvolte.

Il monitoraggio della Sezione sulle azioni intraprese si è sviluppato attraverso ripetuti momenti di contraddittorio con il Dipartimento per la trasformazione digitale.

Alla prima audizione del 21 aprile 2022, di cui si è dato conto nella deliberazione 14 luglio 2022, n. 30/2022/G, è seguita l'audizione del 31 maggio 2022, pure evocata nella delibera, con la quale il Dipartimento ha fornito un aggiornamento sulla strutturazione dell'organico, risultante dal sito istituzionale<sup>73</sup>.

L'organizzazione del Dipartimento (definita con decreti del 24 luglio 2019 e del 3 settembre 2020<sup>74</sup>) risulta oggi articolata nel seguente modo: Capo Dipartimento;

<sup>73</sup> Che risulta aggiornato.

<sup>74</sup> Reperibili in <https://innovazione.gov.it/dipartimento/la-struttura>.

Ufficio per l'indirizzo tecnologico; Ufficio per la gestione amministrativa; Unità di missione progetti per il PNRR.

L'organico del Dipartimento, al momento, è composto da due contingenti:

- il primo, previsto dall'articolo 8, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, annovera esperti in possesso di competenza tecnologica e di gestione di processi complessi, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala nonché di significativa esperienza in tali materie;
- il secondo, riconducibile all'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), è composto da esperti competenti quanto a studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Agli oneri derivanti dalla collaborazione di entrambi i contingenti di esperti si provvede grazie alle risorse del citato articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ulteriormente incrementate dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Nell'ambito della Missione 1, nella sua componente C1, relativa alla "digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA", è stato creato un apposito *team* centrale "Transformation office", dotato di competenze tecniche e amministrative.

Come l'amministrazione ha esposto in sede di audizione del 17 gennaio 2023, al 31 dicembre 2022 è stata raggiunta la *Milestone* relativa alla Riforma 1.2 della Missione 1 - Componente 1 sull'avvio del *Transformation Office*.

La p.a. ha, in particolare, proceduto a conferire incarichi a 264 esperti.

Tali esperti risultano articolati in sette *teams* territoriali che affiancano le pubbliche amministrazioni nel processo di digitalizzazione e in un *team* centrale che lavora sui contenuti delle misure.

Come è emerso dalla prefata audizione del 17 gennaio 2023, tutti i decreti di conferimento incarichi sono stati sottoposti al controllo preventivo della Corte dei

conti e – con la sola eccezione di nove decreti non ancora registrati – sono stati ammessi al visto e alla registrazione senza rilievi.

Va, poi, evidenziato come, in linea con il contingente di personale previsto dal DPCM del 28 luglio 2021, siano state assegnate all'unità di missione del Dipartimento n. 35 unità di personale a tempo determinato, selezionate con il cosiddetto concorso Brunetta.

Per come ha riferito la p.a. nel corso della prefata audizione del 17 gennaio 2023, risultano oggi in servizio 34 dipendenti.

L'amministrazione ha pure precisato di essere in attesa dell'ingresso della risorsa relativa all'ultima richiesta di scorrimento delle graduatorie.

Infine, atteso il dettato dell'articolo 10 d.l. 9 giugno 2021, n. 80, che consente il reclutamento di personale comandato, il Dipartimento sta procedendo alla selezione dei *curricula*.

Quanto alle amministrazioni diverse da quella titolare dell'intervento, la Sezione ha avviato un primo contraddittorio anche con AgID<sup>75</sup> e con l'Agenzia delle entrate.

A riscontro della nota trasmessa da questa Corte all'Agenzia per l'Italia digitale – nota con la quale la prima ha chiesto di rappresentare gli utili elementi informativi in relazione al sub-investimento 1.3.2. – l'AgID ha accluso: l'Accordo tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per l'Italia Digitale; il contratto esecutivo in adesione all'Accordo Quadro definito da Consip S.p.a. per l'affidamento di servizi applicativi in ottica *cloud* e di servizi PMO per le pubbliche amministrazioni, per l'acquisizione di servizi essenziali al Progetto PNRR – *Single Digital Gateway*; il contratto esecutivo in adesione all'Accordo Quadro definito da Consip S.p.A. per l'affidamento di servizi di PMO per le pubbliche amministrazioni, per l'acquisizione di servizi essenziali per il Progetto PNRR – *Single Digital Gateway*.

Vi è stata, altresì, una prima interlocuzione con PagoPA S.p.A., nella sua qualità di Soggetto realizzatore dell'intervento.

Alla nota<sup>76</sup> trasmessa da questa Corte, PagoPA S.p.A. ha replicato allegando l'Allegato n. 2 all'Accordo intercorso con il Dipartimento, recante il Piano operativo

---

<sup>75</sup> Nota prot. Cdc n. 1257 del 3 maggio 2022.

<sup>76</sup> Nota prot. Cdc n. 1439 del 19 maggio 2022.

relativo alla *“Piattaforma Digitale Nazionale Dati”*, insieme alla nota di riscontro inviata alla Sezione Controllo Enti di questa Corte.

Infine, con apposita nota<sup>77</sup> trasmessa all’Agenzia delle entrate, questa Corte ha richiamato, insieme alla presente indagine, quella – strettamente connessa – recante il n. VI.1.22, che, movendo dagli esiti della precedente delibera della Sezione n. 11/2017/G (*“L’utilizzo dell’anagrafe dei rapporti finanziari ai fini dell’attività di controllo fiscale”*), è tesa al vaglio dell’efficacia delle strategie di contenimento dei fenomeni evasivi, anche e in particolar modo attraverso il completamento dell’interoperabilità delle banche dati pubbliche.

Si è, quindi, rivolta all’Agenzia delle entrate la richiesta di ogni utile informazione in relazione alle richiamate indagini, con particolare riferimento alle azioni intraprese dalla medesima Agenzia (anche in sinergia con il Dipartimento per la trasformazione digitale) onde favorire l’implementazione dell’interoperabilità dei dati (specie nella preminente ottica del dovuto contrasto dell’evasione fiscale).

Nella propria articolata nota, l’Agenzia ha, tra l’altro, richiamato l’Archivio dei rapporti finanziari, contenente i dati anagrafici e contabili che gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare all’Agenzia stessa; dati che vengono utilizzati per le analisi del rischio di evasione. Ha, poi, precisato che è stato avviato un confronto con il Garante della *privacy* e che è in corso l’elaborazione di nuove liste selettive per l’attività di controllo e l’implementazione della funzionalità dell’applicativo *“Ve.R.A. – Verifica Risparmio accumulato”*. Ha, infine, rappresentato l’intendimento di completare il processo di pseudonimizzazione dei dati personali dell’Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell’articolo 1, commi da 681 a 686, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## **9. Conclusioni e raccomandazioni.**

L’investimento 1.3 *“Dati e interoperabilità”* promuove le modalità di interconnessione tra le basi dati delle Amministrazioni, onde creare una *“Piattaforma Digitale Nazionale Dati”*, e a favorire la digitalizzazione di un insieme di procedure

---

<sup>77</sup> Nota prot. Cdc n. 1421 del 18 maggio 2022.



di particolari rilevanza e impatto.

Obiettivo dell'investimento, gestito dalla P.C.M. – Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD), è quello di ridurre il “gap digitale” della pubblica amministrazione italiana, segnando un vero e proprio “cambiamento di paradigma”; ciò in forza dell'accelerazione di quella trasformazione digitale che alimenta, insieme ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, il canone di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta di Nizza-Strasburgo.

L'intervento, se correttamente attuato, è potenzialmente idoneo a dare corso a una vera e propria trasformazione digitale, attraverso l'integrazione e il coordinamento tra amministrazioni per troppo tempo votate all'autoreferenzialità.

La logica dei *silos* separati, che ha da sempre connotato il comparto pubblico, potrà cedere il passo al modello circolare e interconnesso<sup>78</sup> dell'interoperabilità.

L'acquisizione d'ufficio dei dati, siccome già in possesso – “*by default*” – della p.a. supererà il modello dell'autocertificazione, contribuendo a rendere l'amministrazione, nella sua totalità, coerente e credibile.

L'attuazione degli scopi-mezzo dell'operatività della Piattaforma e del “*Single Digital Gateway*”, nel perseguimento dello scopo-fine della digitalizzazione del settore pubblico, risulta, allo stato, in linea con i tempi delineati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Quanto alla “*Piattaforma Digitale Nazionale Dati*”, si deve dare atto:

- del conseguimento dell'obiettivo normativo della emanazione delle “*Linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati*” ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2, del C.A.D. (in forza dell'adozione della determinazione n. 627/2021 del 15 dicembre 2021);

- del raggiungimento, in data 17 ottobre 2022, della *Milestone* del 31 dicembre 2022.

In particolare, per come emerge dalle risultanze passate in rassegna dalla Sezione, ferma la necessità di implementare il numero di *API* così da raggiungere il

---

<sup>78</sup> In termini, MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana*, Bologna, 2020, p. 607.

numero di 1000 interfacce per programmi applicativi<sup>79</sup>, la Piattaforma consente ad oggi alle agenzie di: pubblicare le API sul catalogo API sul catalogo nazionale dati; redigere e firmare accordi sull'interoperabilità digitale (*onboarding*) attraverso la Piattaforma; autenticare e autorizzare l'accesso alle API utilizzando le funzionalità della Piattaforma; convalidare e valutare la conformità del quadro nazionale in materia di interoperabilità.

All'adozione degli *steps* successivi, in coerenza con le scadenze imposte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e al graduale coinvolgimento del comparto pubblico nella sua totalità (in linea con la stessa *ratio* dell'investimento), si deve accompagnare il costante monitoraggio, da parte del Dipartimento, sulla corretta e puntuale attuazione degli accordi posti in essere con i soggetti istituzionali di cui si è detto, affinché l'implementazione della Piattaforma sia appieno coerente con gli obiettivi delineati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il sistema di interoperabilità sia *in toto* conforme ai principi di economicità, duttilità, sicurezza e integrabilità, nonché ai canoni che informano il *General Data Protection Regulation*.

Con riferimento al *Single Digital Gateway*, occorre ancora registrare lo stadio soltanto iniziale dell'intervento.

Appare essenziale l'effettivo sviluppo dell'attività di digitalizzazione delle procedure, anche attesa la stretta connessione tra la Piattaforma e il *Single Digital Gateway* per il nesso che li avvince rispetto alla dovuta implementazione dell'amministrazione digitale; come è pure imprescindibile il celere collegamento delle procedure al portale.

Alla - già avviata - interlocuzione con gli altri soggetti istituzionali deve affiancarsi la ponderata valutazione dei concreti margini per un tempestivo raggiungimento dell'obiettivo dell'armonizzazione digitale delle procedure (insieme alle possibili proposte di modifica del PNRR).

Si raccomanda di tenere costantemente aggiornata questa Corte sullo stato di avanzamento del *Single Digital Gateway*, su tutte le iniziative adottate e adottande e sull'eventuale posticipo della prevista *Milestone* del 31 dicembre 2023.

---

<sup>79</sup> Si raccomanda, in proposito, all'amministrazione di tempestivamente comunicare gli esiti e gli sviluppi dei due avvisi pubblici, l'uno rivolto ai Comuni e l'altro alle Regioni e alle Province Autonome, rispettivamente in scadenza 17.2.2023 e 30.6.2023.

Occorre, infine, evidenziare i profili che investono entrambi gli interventi oggetto dell'indagine.

Si deve, anzitutto, dare atto dell'avvenuto reclutamento degli esperti, con la conclusione delle procedure avviate dal Dipartimento, che ha comunicato a questa Corte i dettagli inerenti alle nuove, indispensabili, risorse umane (la cui adeguatezza è *condicio per quam* della compiuta attuazione dell'intervento, per come significato dallo stesso PNRR<sup>80</sup>).

Si raccomanda, tuttavia, in relazione al dettato dell'articolo 10 d.l. 9 giugno 2021, n. 80, di provvedere alla sollecita conclusione dell'*iter* di reclutamento del personale comandato, onde dotare il Dipartimento delle necessarie professionalità amministrative che, insieme a quelle tecniche, appaiono di nodale importanza<sup>81</sup>.

Si raccomanda, infine, il costante monitoraggio delle risorse finanziarie, la cui adeguatezza rispetto agli obiettivi va tenuta in costante e debita considerazione, anche allo scopo di prevenire il potenziale rischio di un loro ipotetico sovradimensionamento (che, allo stato, non è dato escludere vista la consistenza dei fondi).

Più in generale, come già si è evidenziato nella precedente deliberazione 14 luglio 2022, n. 30/2022/G, si raccomanda che, attesi i connotati delle tecnologie informatiche, la natura strategica dell'investimento 1.3, la significatività delle risorse finanziarie a quest'ultimo assegnate, l'esistenza di concorrenti progetti in materia di digitalizzazione e il carattere ravvicinato delle scadenze imposte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia costante e continuo il raccordo interno ai soggetti coinvolti (il Dipartimento per la trasformazione digitale, l'AgID, PagoPA S.p.A., l'Istat, l'Agenzia delle entrate, *etc.*) e tra gli stessi e gli organi preposti al controllo.

Quanto al dialogo con gli attori istituzionali, va segnalata l'importanza delle interazioni sinergiche (oltre che con l'AgID, PagoPA S.p.A., l'Istat e con le altre amministrazioni centrali) con l'Agenzia delle entrate, che dovrà avvalersi della interoperabilità quale strumento di contrasto dell'evasione fiscale<sup>82</sup>.

---

<sup>80</sup> Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, p. 4, ove si richiama l'importanza dei processi di selezione, formazione e promozione dei dipendenti pubblici; *adde ibidem*, p. 48 ss.

<sup>81</sup> In merito, si confronti anche quanto correttamente rilevato in sede di enunciazione, da parte del preposto organismo indipendente di *audit* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, delle "azioni correttive" da espletare.

<sup>82</sup> V. la delibera della Sezione n. 11/2017/G ("L'utilizzo dell'anagrafe dei rapporti finanziari ai fini dell'attività di controllo fiscale"). In argomento, v., *supra*, § 8.

Con riguardo alla dialettica con gli organi preposti al controllo, appare imprescindibile la simmetria informativa che l'amministrazione titolare dell'intervento deve continuare a garantire.

Centrale è, in particolare, la comunicazione alla Corte e alle apposite strutture integranti la *governance* del PNRR (segnatamente, la Cabina di regia<sup>83</sup> e l'Ufficio dirigenziale avente funzioni di *audit* del PNRR<sup>84</sup>) dello stato di avanzamento dei singoli *steps* attuativi e implementativi, con la segnalazione delle criticità riscontrate e la diuturna verifica *in itinere* dell'adeguatezza delle risorse finanziarie assegnate<sup>85</sup> e di quelle umane<sup>86</sup> funzionali al conseguimento degli obiettivi.

Dalla rilevanza della richiamata simmetria informativa<sup>87</sup> (e dal carattere articolato e frammentario delle competenze in materia, divise tra una pluralità di soggetti istituzionali<sup>88</sup>) discende la nodale importanza del ruolo dell'Unità di Missione costituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale<sup>89</sup>, cui spetta di monitorare gli interventi di titolarità dello stesso Dipartimento in chiave coordinata.

La tensione al coordinamento sinergico rappresenta il baricentro dell'intervento, che, promuovendo il principio "*once only*", favorisce un nuovo patto collaborativo digitale tra operatori e amministrazioni; *l'interoperability by default*, realizzabile attraverso la compiuta finalizzazione delle fasi del cronoprogramma, promuove la circolarità dei dati, facendo della condivisione il fulcro del rapporto amministrativo.

---

<sup>83</sup> Articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

<sup>84</sup> V. l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

<sup>85</sup> V., *supra*, § 5.

<sup>86</sup> V., *supra*, § 8.

<sup>87</sup> Si raccomanda, in proposito, la puntuale e tempestiva alimentazione del sistema "*REGIS*".

<sup>88</sup> Frammentarietà che richiederebbe un intervento di semplificazione e coordinamento del legislatore.

<sup>89</sup> Si veda il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 settembre 2021.



CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

